

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI POTENZA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

ARCURI Antonella, nata a Valsinni (MT) il 20.06.1978 ed ivi residente in Via Gonzaga s.n.c., C.F.: RCRNNL78H60D513F, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*; con sede in Potenza, Via Domenico Di Giura s.n.c.;
tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Potenza, con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi), PEC:
ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE'

- nei confronti dei docenti inseriti nella II[^] fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III[^] fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per le classi di concorso B011-*laboratori di scienze e tecnologie agrarie* -, B017-*laboratori di scienze e tecnologie meccaniche*-, pubblicate dall'ATP di Potenza e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio, per il possesso del titolo di servizio civile espletato non in costanza di nomina, nelle GPS e nelle GI -classi di concorso B011 e B017-, pubblicate dall'ATP di Potenza e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

^^^^

FATTO

- In data 25.05.2022 la sig.ra Arcuri Antonella presentava, ai sensi dell'OM n. 112 del 06.05.2022, tramite il portale telematico, la



domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente per le classi di concorso B011 e B017 valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);

- con decreto DEL 01.08.2022, prot. n. 0000341 (*cfr. all. n. 2*) il dirigente dell'ATP di Potenza approvava e pubblicava le GPS e GI definitive del personale docente ove alla sig.ra Arcuri Antonella veniva assegnato il seguente punteggio, giusta visualizzazione dati graduatoria e delle graduatorie definitive pubblicate (*cfr. all. nn. 3 e 4*):

-per la classe di concorso B011 - *laboratori di scienze e tecnologie agrarie*:

Punteggio Titoli di accesso	15,50
Punteggio Titoli culturali	0,50
Punteggio Totale	16,00

-per la classe di concorso B017 - *laboratori di scienze e tecnologie meccaniche*:

Punteggio Titoli di accesso	15,50
Punteggio Titoli culturali	0,50
Punteggio Totale	16,00

- la sig.ra Arcuri Antonella è in possesso del titolo di servizio civile svolto dal 17.02.2004 al 16.02.2005 non in costanza di nomina (*cfr. all. n. 5*);

- l'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6, prevede che il servizio civile sia interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina (*cfr. all. n. 6*);

- la normativa di rango primario valuta a tutti gli effetti il servizio militare, o sostitutivo a quello di leva, e il servizio civile e la Corte di Cassazione si è pronunciata riconoscendo il diritto dei docenti al



maggior punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio espletato non in costanza di nomina (*Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894*);

- cosicché, in data 04.10.2023, la sig.ra Arcuri Antonella inoltrava a mezzo PEC all'ATP di competenza la richiesta, rimasta ad oggi inevasa, di assegnazione del maggior punteggio per il possesso del titolo di servizio (*cfr. all. n. 7*);

- la mancata valutazione e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio per il titolo posseduto lede fortemente i diritti soggettivi di parte ricorrente, che non può godere di una migliore collocazione in seno alla graduatoria, venendo così pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Arcuri Antonella agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del legittimo punteggio per il titolo di servizio posseduto, con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente -GPS e GI- pubblicate dall'ATP di Potenza e valide per il biennio 2022/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale



dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'OM n. 112/2022, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che la ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*” (*cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823*).

^^^^



2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.

Violazione dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

Valutare i predetti servizi solo se espletati in costanza di nomina rappresenta una violazione delle disposizioni normative di rango primario e costituzionale.

Nel caso di specie, stante il possesso del titolo per il servizio civile è necessario evidenziare la piena equiparazione, quanto a diritti, tra il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e quello civile. In particolare, la legge n. 106 del 06.06.2016 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”* al suo art. 8 *“Servizio civile universale”* statuisce che il servizio civile è: **“(…) finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; (…)”**.

La stessa OM. n. 112/2022 recepisce appieno tale norma primaria ed equipara, quanto a diritti, il servizio militare, il servizio sostitutivo di leva ed il servizio civile.

La ricorrente lamenta però che la mancata valutazione del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) operato dall'OM 112/2022 nell'art. 15, comma 6, perché espletato non in costanza di nomina contrasta con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti che stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo di servizio militare di leva o per*



richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

L’inciso “*valido a tutti gli effetti*” è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, ossia se prestato in costanza di impiego o meno.

L’amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo.

Sul punto l’Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che “*l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa*” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall’art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente “*Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo*”.

Non solo, ma l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la “*valutazione del servizio militare* -e dunque anche del servizio civile -in forza della piena equiparazione quanto a diritti- rispetto al servizio di leva giusto art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010, come statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, e n. 15477 del 3 giugno 2021 nonché come previsto dall’art. 10 dell’allora legge 06.03.2001 n. 64 istitutiva del servizio civile nazionale e, comunque già riconosciuto dallo stesso Ministero che equipara i tre servizi - *come titolo nei concorsi pubblici*” stabilisce poi, al comma 1, che “*i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*” ed al comma 2 che “*ai fini*



*dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni **è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro***".

L'art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve "(...), infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

La giurisprudenza di merito è granitica nel confermare il diritto all'assegnazione di 12 punti in ragione d'anno nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) prestato anche non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 (cfr. all. n. 8) ha affermato che "va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011" (cfr. anche all. n. 9 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018; cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza



12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, il Ministero rifiuta di adeguarsi a quanto statuito nonostante l'adeguamento non importi alcuna conseguenza sul piano erariale.

^^^^

3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.

L'ampia ed univoca giurisprudenza sopra citata si è pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina; in tale prospettiva l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant'è che l'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 è nullo ex art. 21 septies della Legge 241/90, in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai*



soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale” (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

^^^^

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Arcuri Antonella, come già precisato in punto di fatto, richiedeva all'Amministrazione resistente, con diffida stragiudiziale, il riconoscimento del maggiore punteggio per il titolo di servizio posseduto, pari a quanto previsto dal DM n. 201 del 25 maggio 2000 *“Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, che, nel suo allegato A, nella sezione Note al punto E *“Titoli di servizio nel punto n. 10 riconosce il titolo di servizio militare o assimilato e precisa che è valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”*; e, sempre nell'allegato A punto E *“Titoli di servizio” nel punto n. 1 si legge che “Prima fascia: servizio specifico” e assegna “per ogni anno 12 punti”, e “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 2 punti” (cfr. all. n. 10).*

Anche l'O.M. n. 112/2022 all'Allegato A/4, Punto C.1, statuisce che sono *“Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti” (cfr. all. n. 11).*



Pertanto, alla sig.ra Arcuri Antonella spettano 12 punti per il servizio civile svolto dal 17.02.2004 al 16.02.2005 per la classe di concorso B011 (specifica scelta dall'interessata).

Ancora, il DM n. 201 del 25 maggio 2000 all'Allegato A, punto E "Titoli di servizio" al punto n. 2 precisa che il servizio di seconda fascia, servizio non specifico, viene valutato con 6 punti per ogni anno e 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Pertanto, alla ricorrente spettano 6 punti per la classe di concorso B017 (non specifica) per aver espletato il servizio civile dal 17.02.2004 al 16.02.2005.

Anche l'OM 112/2022 all'Allegato A4 Punto C.2 stabilisce che per il servizio non specifico è attribuito 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti.

Quindi, per la classe di concorso B011 alla ricorrente spetta un punteggio totale in graduatoria pari a 28,00 così analiticamente determinato:

Punti già assegnati in graduatoria	16,00 +
Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile	12,00 =
Punti totali	<u>28,00</u>

Per la classe di concorso B017 le spetta un punteggio totale pari a 22,00, così analiticamente determinato:

Punti già assegnati in graduatoria	16,00 +
Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile	6,00 =
Punti totali	<u>22,00</u>



^ ^ ^ ^ ^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'ATP di Potenza, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MI.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello



scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MI.

^^^^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Arcuri Antonella, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI;
- per i motivi dedotti in narrativa:
riconoscere la validità del titolo di servizio civile svolto non in costanza di nomina dal 17.02.2004 al 16.02.2005;
- riconoscere e attribuire alla ricorrente nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di Potenza e valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:
28,00 per la classe di concorso B011,
22,00 per la classe di concorso B017,



- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo di parte ricorrente;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento GPS e GI del personale docente-prot. n. 7309460 del 25.05.2022;
- 2) decreto del 01.08.2022 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive GPS e GI del personale docente, prot. n. 0000341;
- 3) visualizzazione dati graduatorie;
- 4) pubblicazione delle graduatorie definitive;
- 5) attestato servizio civile;
- 6) O.M. n. 112/2022, unitamente agli allegati;
- 7) diffida all'ATP di competenza;
- 8) sentenza Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro- n. 900/14 del 27.05.2014;



9) sentenza Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- n. 13889/18 del 05.07.2018;

10) DM n. 201 del 25 maggio 2000;

11) Sentenza C.A Roma n. 1350_20 del 30.06.20;

12) Sentenza Tribunale di Trapani n. 422_23 del 13.09.2023;

13) Sentenza Tribunale di Rimini n. 254_23 del 26.09.2023;

14) titoli di studio della ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 14.11.2023

-avv. Mario Chieffallo-

